

PENSIONE DI INABILITÀ

Art. 2 comma 12 legge 8 agosto 1995, n. 335 e regolamento approvato con D.M. 8 maggio 1997, n. 187.

Requisiti:

- a) possesso di un'anzianità contributiva minima di 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione d'inabilità,
- b) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio,
- c) stato di assoluta e permanente incapacità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente ad infermità non dipendenti da causa di servizio, riconosciuto da parte delle Commissioni di Verifica istituite presso ogni provincia.

Termine per presentare la domanda:

può essere presentata dal personale in servizio e dal personale cessato, purché sia rispettato il vincolo di cui al punto a) dei requisiti. La richiesta va presentata con il modello corredata dal certificato medico redatto obbligatoriamente sul modello previsto da circolare ministeriale a firma del proprio medico di base. Eventuale ulteriore documentazione medica è facoltativa e può essere prodotta in sede di visita. In caso di decesso del dipendente, la domanda non può essere presentata dal coniuge superstite

Decorrenza della pensione di inabilità:

- a) domanda di pensione di inabilità presentata prima della cessazione dal servizio:

giorno di cessazione dal servizio,

- b) domanda presentata successivamente alla cessazione dal servizio:

primo giorno del mese successivo alla richiesta.

Al titolare di pensione di inabilità spetta l'**indennità sostitutiva del preavviso, nella misura da 2 a 4 mensilità retributive**, secondo quanto previsto dall'art. 23 del CCNL sottoscritto il 4/08/1995.

BENEFICI PENSIONE DI INABILITÀ

A chi viene attribuita la pensione di inabilità spetta un abbuono di anzianità pari a:

- 1) differenza fra età limite di servizio (65 anni) ed età anagrafica al momento del pensionamento, per chi al 31.12.1995 può vantare 18 anni di servizio utile a pensione, oppure
- 2) periodo mancante alla maturazione dei 60 anni di età per chi al 31.12.1995 non raggiunge i 18 anni di servizio.

In ogni caso, l'anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni e l'importo della pensione di inabilità non può in ogni caso essere superiore all'80% della base pensionabile o del trattamento privilegiato spettante nel caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio. Nel sistema contributivo, qualora il dipendente riconosciuto inabile sia di età anagrafica inferiore, si applica come coefficiente di trasformazione quello relativo a 57 anni (4,720)

Nel sistema retributivo è prevista l'integrazione al trattamento minimo.

Incompatibilità

La pensione di inabilità è incompatibile con l'attività da lavoro dipendente, con l'iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e con l'iscrizione agli albi professionali